

\STATUTO DEGLI STUDENTI E REGOLAMENTO APPLICATIVO

ART. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Regolamento: Il Liceo "E. Fermi", nella formulazione della propria politica scolastica, metterà in atto iniziative per rendere effettivo il diritto allo studio dei suoi studenti, anche con sostegno di natura economica, utilizzando progetti e opportunità offerti da Enti pubblici o Fondazioni, o ricorrendo a fondi del proprio Bilancio.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Regolamento: Il Liceo "E. Fermi", nella pratica della normale attività didattica, metterà in atto comportamenti, iniziative e progetti tendenti a garantire l'assoluta parità di diritti e doveri fra ragazzi e ragazze, indirizzando lo studio e la ricerca verso la comprensione delle "differenze", che non devono costituire in alcun modo motivo di prevaricazione, ma di ricchezza culturale . Particolare attenzione verrà data all'educazione al linguaggio, che evidenzia spesso, anche in modo inconsapevole, il pregiudizio e/o il mancato riconoscimento della dignità dell'altro.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Regolamento: Il Liceo "Enrico Fermi", nell'intento di favorire l'attuazione di tali principi, si impegna ad organizzare iniziative, dibattiti, attività che concernono la dimensione etico - politica, e garantiscono un approccio pluralistico ai problemi, in un'ottica generale di educazione alla multiculturalità.

ART. 2 – DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli

studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Regolamento: *Il Liceo “Enrico Fermi”, nell’applicazione della normativa concernente i diritti di tutti alla riservatezza, informerà gli studenti dei propri diritti e delle principali norme che tutelano i singoli nella pratica quotidiana della vita scolastica.*

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Regolamento: *Il Dirigente scolastico informerà gli studenti di tutte le decisioni, iniziative e attività che li coinvolgono individualmente e collettivamente, attraverso circolari interne, attivazione di specifiche sezioni informative nel Sito WEB del Liceo, incontri, comunicazioni personali, distribuzione di documenti.*

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, devono attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Regolamento: *All’inizio di ogni anno scolastico i singoli docenti presentano alle classi la programmazione disciplinare, formulata dai Dipartimenti didattici e adattata alle caratteristiche della classe. Gli studenti, nel rispetto delle prerogative del Docente, sono chiamati ad esprimere il proprio parere attraverso un dialogo costruttivo. Il Docente terrà conto delle proposte che ritiene compatibili e le inserisce nella propria programmazione. Motiverà poi agli studenti il mancato accoglimento di altre eventuali proposte.*

Con le stesse modalità ogni docente ad inizio anno presenta e discute con i suoi alunni i criteri di valutazione.

Nel mese di maggio gli studenti sono chiamati a dare il proprio parere sui libri di testo in uso e sui testi che i docenti ritengono di introdurre nella classe il successivo anno scolastico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Regolamento: *La correzione della prova scritta e la relativa valutazione devono essere effettuate in modo da lasciare allo studente il periodo necessario per poter organizzare il proprio lavoro di recupero e/o di approfondimento. Allo stesso modo per le verifiche orali lo studente dovrà essere informato immediatamente dell’andamento complessivo della sua prova— se positiva o negativa.*

Perciò l’esito di una verifica scritta dovrà essere comunicato nel più breve tempo possibile, entro i quindici giorni successivi, e, solo in casi eccezionali, comunque prima della prova successiva. Il voto delle prove orali dovrà essere comunicato contestualmente agli studenti, o al massimo alcuni giorni dopo l’effettuazione della verifica.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad

esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

Regolamento: *Gli studenti richiederanno la consultazione attraverso i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, indicando con chiarezza i contenuti della consultazione e concordando la data col Capo d'Istituto. La richiesta va presentata per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista.*

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Regolamento: *Il Liceo "E. Fermi" favorirà l'applicazione delle norme di Legge nazionali sull'argomento, facendo riferimento anche ad eventuali Convenzioni firmate fra lo Stato e le singole Comunità, e salvaguardando la laicità dell'Istituzione scolastica, che non prevede l'effettuazione di cerimonie religiose all'interno dell'edificio.*

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Regolamento: *Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in:*

- assemblea d'Istituto e/o di corso (5 ore al mese anche in diverse giornate di lezione), ad eccezione del primo e ultimo mese di scuola.
- assemblea di classe (2 ore mensili utilizzabili anche in diverse giornate di lezione)

I rappresentanti di classe possono costituirsi in Comitato che potrà riunirsi una volta al mese per una durata non superiore alle tre ore.

Le assemblee di classe devono essere richieste per iscritto, indicando l'ordine del giorno, la data e l'ora, almeno tre giorni prima della data di svolgimento; quelle d'Istituto e le riunioni del Comitato studentesco almeno cinque giorni prima.

Gli studenti possono riunirsi anche fuori dell'orario delle lezioni. Le riunioni saranno autorizzate dalla Presidenza previa richiesta scritta che contenga:

- il motivo della riunione
- il numero indicativo dei partecipanti

- il nome o i nomi dei responsabili maggiorenni

Sono possibili riunioni congiunte tra le varie componenti che saranno richieste con la stessa modalità.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex-studenti e con le loro associazioni.

Il permesso alla costituzione delle Associazioni e al loro ingresso nella scuola sarà concesso una tantum dal Consiglio d'Istituto e gestito per quel che riguarda modi e tempi dalla Presidenza.

Regolamento. *Le associazioni ammesse devono rispondere ai seguenti requisiti:*

- essere senza fini di lucro

- essere apartitiche e aconfessionali

- avere statuto chiaro ed in linea con i principi dell'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

- si devono impegnare a rispettare il regolamento della scuola

- impegnarsi a pulire gli ambienti in cui si riuniscono pena la decadenza del diritto di riunione.

ART. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Regolamento. *Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico e a giustificare le assenze. I ritardi e le assenze non giustificate si configurano come una seria infrazione al dovere dello studente, che peserà sul voto di condotta. Egualmente nella valutazione della condotta rientreranno il mancato svolgimento dei compiti assegnati, la disattenzione in classe o il disturbo durante le lezioni e ogni altro comportamento che ostacola la partecipazione al lavoro scolastico.*

L'adesione ad assenze collettive non è giustificabile.

Tenuto conto che le assenze collettive incidono sull'attività didattica programmata per le singole materie il Preside o i singoli docenti potranno richiedere che in Consiglio di classe si discuta l'eventuale sospensione delle attività culturali integrative quando si ritiene che le assenze collettive abbiano condizionato il completamento del programma curricolare.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Regolamento. *Gli studenti sono tenuti ad usare tra compagni, con gli insegnanti e con tutto il personale scolastico un linguaggio consono e adeguato ai ruoli ricoperti. Qualora il linguaggio trascenda e diventi lesivo della dignità della persona, della sua identità e della sua cultura, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, ma fra persone ad esso collegate e per motivi risalenti ai rapporti scolastici, l'infrazione sarà considerata aggravata.*

Qualora alla parola sopravvenga un qualsiasi tipo di aggressione fisica, tanto nei confronti dei compagni quanto di tutto il personale scolastico, il comportamento sarà sanzionato ancora più severamente.

Durante i compiti in classe è necessario mantenere un comportamento di correttezza che consenta uno svolgimento sereno delle verifiche e metta tutti gli alunni sul piano di

egualianza, senza suggerimenti o trasmissione di informazioni in qualsiasi modo

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Regolamento.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme fissate dalla legge in materia di salute (fumo, uso e detenzione di sostanze psicotrope), rispetto della 'privacy' e sicurezza. Pertanto risulta sanzionabile qualsiasi comportamento contrario alle norme di legge.

Gli studenti sono tenuti ad avere con sé a scuola il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. Se richiesti, devono consegnare a casa comunicazioni, documenti o quant'altro la Dirigenza abbia necessità di far pervenire ai genitori.

Falsificare firme o atti e non presentare ai genitori o agli insegnanti comunicazioni espressamente inviate si configura come una infrazione al patto che regola la vita scolastica.

L'abbigliamento degli studenti a scuola deve essere decoroso e consono ad un luogo educativo.

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli oggetti di proprietà della scuola, dei compagni o di qualunque altra persona li abbia depositati negli ambienti scolastici.

Impadronirsi di oggetti non propri, anche non di valore, è, oltre che un reato, una gravissima violazione del patto che regola la vita della comunità scolastica.

Nel caso di comportamento collettivo volto a non portare alla restituzione degli oggetti prelevati o alla non identificazione del responsabile, tutti gli alunni coinvolti potranno essere sanzionati.

Le uscite dalla scuola, guidate dagli insegnanti, si configurano a tutti gli effetti come attività didattica e scolastica. Pertanto gli alunni sono tenuti a rispettare le stesse regole di comportamento che si tengono a scuola. Ogni azione che vada in senso opposto è punibile e sanzionabile. L'uso e la detenzione di sostanze psicotrope di qualunque tipo, durante i viaggi d'istruzione, e durante tutta la durata dei viaggi di istruzione è da considerarsi come effettuato a scuola e sarà sanzionato.

E' fatto esplicito divieto, durante le ore di scuola di fare uso di apparecchiature elettroniche come il telefonino, i lettori musicali o video, i computer palmari o altro. E' raccomandato di non introdurre a scuola tali apparecchi. In caso li si porti in classe essi devono essere tassativamente lasciati spenti durante le ore svolte in classe e durante tutte le attività collegate.

La ripresa di immagini fisse o video è possibile con l'esplicito consenso dei diretti interessati. La ripresa di foto e video non autorizzati e il loro uso illegittimo è sanzionabile.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Regolamento. *E' dovere di tutti coloro che vivono nella scuola avere cura delle strutture e degli arredi scolastici, ivi compresi la dotazione libraria, il materiale audiovisivo e informatico, le attrezzature sportive e musicali, e quant'altro sia nella disponibilità dell'Istituto scolastico.*

Sono pertanto sanzionabili i comportamenti che provocano volontariamente o involontariamente danni all'edificio o ai suoi arredi, e l'uso improprio degli stessi.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Regolamento. *Gli studenti sono chiamati a collaborare al mantenimento della pulizia degli ambienti scolastici e a rispettare il lavoro degli addetti.*
Le rappresentanze studentesche si impegnano a promuovere iniziative volte a migliorare i comportamenti individuali e collettivi nei confronti dell'ambiente scolastico, anche con attività qualificate mirate a sensibilizzare tutta la componente studentesca.

ART. 4 – DISCIPLINA

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

Regolamento.

Viste le indicazioni di legge previste da tutti i commi dell'art. 3, si individuano le seguenti

MANCANZE DISCIPLINARI

- *ritardi non giustificati*
- *assenze non giustificate*
- *comportamento scorretto negli ambienti scolastici e durante le lezioni*
- *scarsa cura della pulizia degli ambienti scolastici*
- *abbigliamento non consono*
- *comportamento scorretto durante i compiti in classe (copiatura, uso illegittimo di appunti, uso di apparecchiature elettroniche, ecc.)*
- *falsificazione firme o documenti*
- *fumo fuori dagli spazi concessi*
- *comportamento scorretto durante i viaggi d'istruzione*
- *linguaggio non consono e offensivo*
- *mancata osservanza delle norme di sicurezza*
- *uso di apparecchiature elettroniche senza esplicita autorizzazione (telefonino, lettori musicali o video, computer palmari)*
- *ripresa di immagini fisse o video di persone e cose all'interno della scuola, senza esplicita autorizzazione*
- *uso e detenzione di sostanze psicotrope*
- *atti di vandalismo a danno dell'edificio e/o dei suoi arredi*
- *furto*
- *atti violenti e aggressione fisica*

Alle mancanze disciplinari suindicate si applicheranno i seguenti

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

- *Ammonizione personale o pubblica, orale e/o scritta, da parte del singolo docente o del Capo d'Istituto*
- *Ritiro delle apparecchiature usate illegittimamente fino alla fine delle lezioni*
- *Sospensione temporanea o permanente dall'uso delle attrezzature scolastiche utilizzate impropriamente o danneggiate*
- *Rifusione parziale o totale dei danni provocati*
- *Assegnazione in orario diverso dalle lezioni ad attività utili alla Comunità scolastica.*
- *Sospensione da 1 a 3 giorni dalle attività scolastiche*
- *Sospensione da 4 a 15 giorni dalle attività scolastiche*
- *Allontanamento dalle lezioni fino alla fine dell'anno*
- *Esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami*

PROCEDURE

Le procedure previste per l'individuazione delle mancanze e l'applicazione delle relative

sanzioni sono le seguenti:

- *Immediato intervento di chi è testimone del fatto per porre fine ai comportamenti sbagliati, soprattutto quando questi comportano pericolo per le persone presenti*
- *Segnalazione della mancanza da parte di chi è vittima, o rileva il comportamento sbagliato, a chi di competenza (lo studente al docente o al Capo d'Istituto; il personale non docente ai docenti o al Capo d'Istituto; i docenti al Capo d'Istituto)*
- *Informazione alla famiglia dello studente coinvolto per via telefonica, o per iscritto*
- *Coinvolgimento del Consiglio di classe attraverso il normale canale istituzionale*
- *Coinvolgimento del Consiglio d'Istituto nei casi più gravi*
- *Le sanzioni devono essere accuratamente motivate*
- *Su richiesta dell'alunno, o della sua famiglia, o dei membri del Consiglio di Classe o del Capo d'Istituto, le sanzioni possono essere commutate interamente o parzialmente in attività a favore della scuola che non comportano rischi per l'alunno (lavoro in biblioteca, lavoro in amministrazione, collaborazione col personale non docente, ecc.)*

Prima di applicare qualsiasi sanzione si devono ricostruire con attenzione i fatti e ascoltare chiunque sia stato presente. L'alunno coinvolto ha diritto di essere ascoltato, assieme alla propria famiglia se minorenne, secondo le modalità da lui stesso indicate al fine di garantire equità e serenità di giudizio.

Si sottolinea che alcuni dei comportamenti qui evidenziati e sanzionati si possono configurare, a seconda della gravità, anche come reati afferenti alla responsabilità civile o penale. Ovviamente la scuola prevede le sanzioni per la sua parte, mentre rimangono, per il resto, valide le normali disposizioni di legge.

ART. 5 – IMPUGNAZIONI

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della

comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Regolamento *L'apposito organo di garanzia costituito all'interno dell'Istituto è così costituito:*

- il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annunziata Gagliardi
- 2 Docenti: Prof.ssa Monica Cazzola, prof. Nicolò Menniti Ippolito
- 1 genitore: Sig.ra Luciana Della Vecchia
- 2 studenti: Paolo Segato e Jacopo Baccarin
- 1 rappresentante Personale ATA: Ass.te Amm.va sig.ra Raffaella Tono

ART. 5-BIS (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli Studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo 111 dei Titolo I del r.d. 4 maggio 1925, n. 653.